

CAMERA DEI DEPUTATI

Publico concorso, per esami, a quindici posti di Collaboratore tecnico addetto ai servizi audiovisivi della Camera dei deputati (D.P. 8 ottobre 2025, n. 1688).

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 ottobre 2025, n. 142, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso, per esami, a 15 posti di Collaboratore tecnico addetto ai servizi audiovisivi della Camera dei deputati;

Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019, n. 32, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n. 30 e 23 aprile 2025, n. 126, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019, n. 32, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n. 30, e 23 aprile 2025, n. 126, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2026, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 giugno 2019, n. 38, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019, n. 32, successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n. 30, e 23 aprile 2025, n. 126;

Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2012, n. 226, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 14 luglio 1999, n. 161, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 19 luglio 1999, n. 1113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 luglio 2000, n. 242, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2000, n. 1563, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 aprile 2025, n. 125, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 23 aprile 2025, n. 1485;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 aprile 2025, n. 126, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 giugno 2019, n. 37, e aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, e 28 marzo 2023, n. 30;

D E C R E T A

Art. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 15 posti di Collaboratore tecnico addetto ai servizi audiovisivi (C16), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022, n. 30 del 28 marzo 2023 e n. 126 del 23 aprile 2025, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

Art. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato dichiarato equivalente ovvero equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;

d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

e) godimento dei diritti politici;

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera *b*).

Art. 4.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per l'invio delle domande di partecipazione.

2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o essere in possesso della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Chi fosse sprovvisto dell'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.

2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.

3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.

4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 15,00 (euro quindici/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.

5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

6. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80 per cento sono esentati dall'eventuale prova selettiva, ove prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sono direttamente ammessi alla prova scritta, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati possono comunicarla secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Ai sensi del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della Commissione medica della azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorità giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.

Art. 6.

Richieste di assistenza alle prove d'esame

1. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, dovranno comunicare l'esigenza stessa entro la data e con le modalità che verranno indicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui all'articolo 13, comma 1, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

2. I candidati dovranno documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data e con le modalità indicate al comma 1.

Art. 7.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.

2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 8.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale.

2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la Commissione esaminatrice può decidere, su proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame da

una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti gli argomenti indicati all'allegato A, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 12.

3. Ove il numero delle domande di partecipazione non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti, i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.

Art. 9.

Prova scritta

1. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi dell'art. 8, comma 2, l'ammissione alla prova scritta è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 300° posto. Il predetto numero di 300 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato alla prova scritta, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, comporta l'esclusione automatica dal concorso.

2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a un questionario composto da dieci quesiti a risposta aperta, di cui: due quesiti concernenti Elementi di Elettronica e di Elettrotecnica; quattro quesiti concernenti Elementi di Telecomunicazioni e di Tecnologie informatiche per l'audiovisivo; due quesiti concernenti Strumenti e Tecniche di riprese audiovideo; due quesiti concernenti Audio. Il tempo a disposizione è di tre ore.

3. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da dieci quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati.

4. La prova scritta è corretta in forma anonima ed è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio pari almeno a 21/30.

Art. 10.

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14.

2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e delle conoscenze tecnico-operative, nonché dell'aggiornamento professionale del candidato nelle materie di cui all'allegato A, Parte III.

3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 11.

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio della prova scritta e il punteggio della prova orale.

2. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.

3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.

2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.

3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

Art. 13.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 dicembre 2025, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno indicate: le informazioni inerenti al diario della prova scritta; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale; l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché la data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 6.

2. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 dicembre 2025, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione, e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno altresì pubblicate le informazioni sull'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 6. Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta; le informazioni inerenti al diario della medesima prova scritta; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.

3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

Art. 14.

Ricorsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it, avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. In alternativa, il ricorso è proponibile all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tutelagiurisdizionale@camera.it.

2. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

Art. 15.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

Art. 16.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Art. 17.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.

5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

Art. 18.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.

4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.

5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.

6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Roma, 8 ottobre 2025

IL PRESIDENTE: FONTANA

IL SEGRETARIO GENERALE: CASTALDI

ALLEGATO A

PROVE D'ESAME

Parte I

Prova selettiva (eventuale)

Elementi di Elettronica e di Elettrotecnica
Elementi di Telecomunicazioni e di Tecnologie informatiche per l'audiovisivo

Parte II

Prova scritta

Elementi di Elettronica e di Elettrotecnica
Elementi di Telecomunicazioni e di Tecnologie informatiche per l'audiovisivo
Strumenti e Tecniche di riprese audiovisive
Audio

Parte III

Prova orale

Elementi di Elettronica e di Elettrotecnica
Elementi di Telecomunicazioni e di Tecnologie informatiche per l'audiovisivo
Strumenti e Tecniche di ripresa, montaggio e grafica
Optica
Audio
Elementi di ordinamento della Repubblica italiana

ALLEGATO B

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

25E06379